

Viale Matteotti 83 -20099 Sesto San Giovanni

STATUTO AVO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ODV

ART.1 - L'AVO

L'AVO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - ODV - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO di Sesto San Giovanni con ininterrotta attività dal 1979 regolarmente costituita, a norma delle disposizioni del Codice civile con atto a rogito del Notaio Moretti di Milano n.134199/25552 di Repertorio del 15/12/1979 registrato a Milano il 27/12/1979 n.20147 conferma la sua forma giuridica AVO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - ODV- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO " ed agisce in conformità e nei limiti del CODICE DEL TERZO SETTORE D.Lgs. 117/17 ssmm in materia. L'Associazione "AVO" ha struttura e contenuti democratici, ha durata illimitata, ha la propria sede in Sesto San Giovanni, presso l'ospedale Città di Sesto San Giovanni, viale Matteotti n.83 ed è associata alla Federavo con sede in Milano.

ART. 2 - Finalità - Disposizioni generali

L'AVO

- a) nella condivisione dei principi universali di fratellanza e solidarietà e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito;
- b) esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività d'interesse generale di cui all'art.5 comma 1 lettera c del D.Lgs 117/2017 e ssmm. il patrimonio dell'associazione comprensivo di ricavi, rendite, e ogni altra eventuale tipologie di entrate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- c) ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017;
- d) opera nelle strutture ospedaliere e nelle strutture socio-assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia con esclusione però di qualunque mansione tecnico/professionale di competenze esclusiva del personale medico e paramedico. E' una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;



collabora con le istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione delle strutture nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente.

f) si impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore del malato/ospite anche all'esterno delle strutture ospedaliere e RSA.

Nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

Le attività discendenti da quanto summenzionato sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'AVO può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

L'AVO può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - Soci e Associati

Comma 1) L'AVO è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che non abbiano superato il 70° anno di età all'atto dell'iscrizione al corso base, che condividano gli scopi della Associazione e ne accettino lo statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio assistenziali

Comma 2) Ad ogni socio è richiesta, come condizione essenziale, la partecipazione alle iniziative formative proposte dall'AVO, al fine di realizzare i compiti e gli obiettivi della Associazione, in sintonia con il variare delle strutture in cui il volontario è chiamato ad operare.

Comma 3) L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'aspirante socio e decorre dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci il Collegio dei Probiviri in occasione della prima convocazione utile.



Comma 4) I soci: hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e organizzata, nonché di recedere dall'appartenenza alla Associazione; hanno il dovere di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali, di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo, di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo/dall'Assemblea.

Comma 5) Coloro che per limiti di età o per altri impedimenti non possono più svolgere il " servizio" ma desiderano rimanere legati alla Associazione, nonché coloro che condividono principi e finalità dell'AVO possono offrire un valido supporto, su specifico incarico del Consiglio Direttivo in commissioni di studio, gruppi di lavoro o altro. Faranno parte dello " Staff di Supporto" e saranno Soci Effettivi a tutti gli effetti.

Comma 6) I soci, lo staff di supporto ed in ogni caso tutti gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dalla assemblea e di prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata

Comma 7) i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali (libro soci, libro delle deliberazioni dell'assemblea, verbali del consiglio direttivo, bilancio) il giorno della assemblea ordinaria/ straordinaria e comunque nel

corso dell'anno su richiesta scritta al presidente che provvede a disporne la visione.

ART. 4 - Finanziamento

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributo di privati;
- contributo dello stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio Direttivo

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal consiglio attraverso delega del presidente.

ART. 5 - Contabilità/Tesoriere

L'associazione chiude il proprio esercizio finanziario il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione curerà la tenuta del bilancio preventivo e conto consuntivo annuali, nonché la tenuta di un registro per l'inventario dei beni (mobili e immobili) da aggiornarsi ad ogni fine di esercizio finanziario.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vanno deliberati dal Consiglio Direttivo rispettivamente entro il 31 dicembre ed approvati dall'Assemblea entro il primo semestre dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il tesoriere nominato dal consiglio direttivo:

1) predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;

- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

ART. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi di AVO:

- Assemblea dei Soci.
- Consiglio Direttivo- Presidente
- Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- Collegio dei Probiviri.

ART. 7 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione.

Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

Ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di tre deleghe. Sono ammessi al voto i soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.



Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge, nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della associazione.
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART.8 - Consiglio Direttivo

E' composto da 7 a 11 membri ed elegge, nel suo seno, il Presidente che ha la rappresentanza dell'Associazione, e uno o due Vice Presidenti che ne fanno le veci in assenza o impedimento del Presidente.

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- 
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
 - nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori di settore anche all'infuori dei suoi componenti;
 - facoltà di nomina dello Staff di Supporto;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente mediamente ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni da ricevimento della richiesta.

l'elezione e la nomina dei membri del consiglio direttivo spetta all'assemblea la quale sceglie i consiglieri tra le persone candidate. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio,

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non verranno iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si trova che i terzi erano a conoscenza

ogni decisione del c.d. deve essere approvata dal 50 per cento più uno dei componenti del consiglio direttivo. e il consiglio direttivo sarà valido con la stessa maggioranza

ART. 9 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Egli cessa dalla sua carica secondo le norme del successivo Art.13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7 e 8.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 10 - Collegio dei Revisori

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

E' composto da tre membri ed elegge fra essi il Presidente. I revisori possono essere anche esterni all'Associazione.

- provvede al controllo dei conti dell'Associazione e riferisce annualmente all'Assemblea.
- esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile

ART. 11 - Collegio dei Probiviri

È composto da 3 membri ed elegge tra essi il Presidente. I Probiviri possono essere anche esterni all'Associazione.

E' investito, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del Socio, quali che siano le funzioni ricoperte, ai sensi del successivo articolo 16 e sui casi di mancata ammissione di nuovi associati.

Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedere. Il Provvedimento emesso è inappellabile.

ART. 12 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- coordina l'attività delle altre persone addette alla segreteria.
- gestisce la parte assicurativa relativa ai soci.

Il segretario partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo.

ART.13 - Norme riguardanti gli incarichi sociali

Tutte le cariche elettive e gli incarichi sociali sono gratuiti.

Tutte le cariche elettive ed incarichi sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermati per non più di altri tre mandati consecutivi. Pure gratuite sono le prestazioni fornite dai Volontari.

L'elezione delle cariche di un'Associazione è potere che spetta all'Assemblea in esclusiva. Occorre pertanto, che qualora si verificano sostituzioni di queste in corso di durata dell'organo, si attui mediante il primo dei non eletti e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo, in tal caso il Consiglio Direttivo è dimissionario.

Gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso Organo che ha provveduto alla nomina ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.



ART. 14 - Copertura Assicurativa

L'Associazione curerà per i propri aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

ART. 15 - Quota sociale

La quota sociale è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

I Soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 16 - Perdita della qualità di Socio/Associato

Perdono la qualità di Socio/Associato:

- 
- coloro che non versano la quota sociale per un anno;
 - i dimissionari;
 - coloro che hanno compiuto l'ottantesimo anno di età salvo quanto previsto dall'articolo 3 comma 5 del presente Statuto;
 - coloro che, senza giustificato motivo, non esplicano per almeno un anno, alcuna attività nell'interesse della Associazione;
 - coloro che in base a determinazione del Consiglio Direttivo, per violazione delle norme statutarie o per altri gravi motivi, risultano nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività della Associazione.

Per nessuno di questi casi è prevista la restituzione della quota associativa versata.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva. In attesa della decisione del collegio dei Probiviri il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il socio da qualsiasi attività associativa.

ART.17 - Pubblicazioni e Periodici



L'AVO compatibilmente con la disponibilità di bilancio, può pubblicare un periodico, sotto l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di comunicazione, per fornire notizie sull'attività dell'associazione anche ai fini di propagandare la stessa.

ART. - 18 Scioglimento e messa in liquidazione.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto dal Consiglio o da almeno 3/4 Soci.

In caso di scioglimento e messa in liquidazione il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART.19 - Modifica allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno 2/3 dei Soci. Le relative deliberazioni e i provvedimenti di cui al precedente articolo 18 sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

ART. 20 - Abrogazioni precedenti norme statutarie

Con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del presente statuto debbono intendersi annullate tutte le norme statutarie precedenti.

ART. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Il Funzionario
Marcello MIRULLA

Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA